

**L.R. 15 maggio 2000, n. 10** - *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.*

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23

## **ESTRATTO**

### **TITOLO IV**

#### **Conferimento di funzioni agli enti locali**

##### **Art. 31**

*Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali.*

1. In armonia con il principio di sussidiarietà e con i principi enunciati dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali.

2. Restano riservati alla Regione le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale esercitati nell'interesse della Regione e del suo funzionamento come ente territoriale previsto dalla Costituzione, le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale concernenti i rapporti internazionali ed i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali. Restano altresì riservati alla Regione in quanto richiedenti l'esercizio unitario a livello regionale:

a) le funzioni ed i compiti amministrativi per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di interesse regionale;

b) le funzioni ed i compiti di rilievo regionale per la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

c) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di sanità;

d) le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti i programmi comunitari;

e) le funzioni di promozione e sviluppo dei settori economici e produttivi, nonché del lavoro;

f) le funzioni ed i compiti in materia di protezione civile;

g) le funzioni ed i compiti in materia di iniziative culturali e turistiche di interesse regionale;

h) le funzioni ed i compiti relativi al corpo forestale regionale;

i) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di beni culturali ed ambientali, pubblica istruzione ed assistenza universitaria;

l) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale ad eccezione dell'organizzazione e gestione dei corsi formativi;

m) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di motorizzazione civile e di trasporti di interesse regionale;

n) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di urbanistica, costruzioni in cemento armato ed edilizia in zone sismiche.

3. Con apposita legge regionale vengono individuate le funzioni ed i compiti di cui al comma 2 che possono essere delegate agli enti locali.

### **Art. 35**

#### *Regolamenti di esecuzione.*

1. Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza Regione - autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni .

2. Ferma restando l'osservanza dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59 ciascun decreto presidenziale è emanato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inserimento dei procedimenti facenti capo alla stessa materia e contestuale specificazione della struttura regionale da sopprimere o ridurre perché interessata dal conferimento;

b) previsione che gli enti locali provvedano direttamente, nelle materie ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.

3. Ciascuno dei decreti presidenziali di cui ai commi 1 e 2 disciplina le seguenti materie:

a) trasferimento di personale, mantenendo la qualifica di provenienza;

b) patrimonio da trasferire;

c) risorse finanziarie da trasferire.

4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale, si procede alle conseguenti variazioni di bilancio al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni disciplinate con il decreto presidenziale stesso. Nelle more della definizione, per ciascuna materia, degli adempimenti di cui al presente articolo, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione.